



## **REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO**

Consiglio di amministrazione del 5 luglio 2019 (aggiornato in data 14 luglio 2022)



<b>1. Definizioni</b>	<b>2</b>
<b>2. Premessa</b>	<b>2</b>
<b>3. Diritto al voto maggiorato</b>	<b>3</b>
<b>4. Iscrizione nell'Elenco Speciale e conseguimento del voto maggiorato</b>	<b>3</b>
4.1 Legittimazione alla richiesta di iscrizione	3
4.2 Presentazione della richiesta d'iscrizione	3
4.3 Iscrizione nell'Elenco Speciale	4
4.4 Conseguimento del voto maggiorato	4
<b>5. Cancellazione dall'Elenco Speciale</b>	<b>5</b>
5.1 Comunicazione di rinuncia	6
5.2 Comunicazione di perdita del diritto	6
5.3 Cancellazione d'ufficio	7
<b>6. Casi di perdita del diritto</b>	<b>7</b>
<b>7. Mantenimento o estensione della maggiorazione</b>	<b>7</b>
<b>8. Comunicazioni al pubblico</b>	<b>8</b>
8.1 Pubblicità dei titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno ottenuto l'iscrizione nell'Elenco Speciale	8
8.2 Modifica del capitale sociale	8
<b>9. Elenco Speciale</b>	<b>9</b>
<b>10. Compiti dell'Incaricato</b>	<b>9</b>
<b>11. Modifiche e integrazioni del Regolamento</b>	<b>10</b>
<b>Allegato: Stralcio dello Statuto di Ascopiave S.p.A. - Articolo 6</b>	<b>11</b>

## 1. DEFINIZIONI

Azioni:	indica le azioni ordinarie di Ascopiave.
Azionisti:	indica i titolari di Azioni emesse da Ascopiave.
Ascopiave o la Società:	indica Ascopiave S.p.A.
Elenco Speciale:	indica l'apposito elenco, istituito ai sensi dell'articolo 127- <i>quinquies</i> del TUF e dell'articolo 143- <i>quater</i> del Regolamento Emittenti.
Intermediario:	indica un soggetto abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrate le Azioni e i relativi trasferimenti, così come definito all'articolo 2, lettera m) del Provvedimento Congiunto.
Provvedimento Congiunto:	indica il provvedimento recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018, come successivamente modificato e integrato.
Record Date:	indica la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dalla disciplina, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente, la quale, alla data del presente Regolamento, coincide con il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ai sensi dell'articolo 83- <i>sexies</i> , comma 2, del TUF.
Regolamento	Il presente regolamento del voto maggiorato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Ascopiave in data 5 luglio 2019.
Regolamento Emittenti:	indica il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
Statuto:	indica lo statuto di Ascopiave vigente alla data del presente Regolamento.
TUF:	indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

## 2. PREMessa

Ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 1, del TUF, gli statuti delle società quotate possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione in apposito elenco. La Consob, con il Regolamento Emittenti, ha stabilito le disposizioni di attuazione dell'articolo citato (in particolare, ai fini del presente Regolamento, si richiamano gli artt. 85-*bis* e 143-*quater* del Regolamento Emittenti, e l'articolo 44 del Provvedimento Congiunto).

In data 5 luglio 2019, il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave in virtù di quanto previsto nel paragrafo 6.10 dello Statuto ha: (i) adottato il presente Regolamento allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli azionisti, la Società e gli Intermediari; e (ii) ha nominato il soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale (l'“**Incaricato**”).

Le modifiche e le integrazioni del presente regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società.

Per tutto ciò che concerne l'introduzione del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alle applicabili disposizioni del TUF, del Regolamento Emittenti, del Provvedimento Congiunto e dello Statuto.

### **3. DIRITTO AL VOTO MAGGIORATO**

Ciascuna azione dà diritto a voto maggiorato, pari a 2 voti per ogni Azione, ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- (a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un Diritto Reale Legittimante (come definito *infra*) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;
- (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'Elenco Speciale appositamente istituito nonché da una comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'Intermediario presso il quale le Azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente (cfr. successivo paragrafo 4.4).

### **4. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE E CONSEGUIMENTO DEL VOTO MAGGIORATO**

#### **4.1 Legittimazione alla richiesta di iscrizione**

È legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale l'Azionista cui spetti il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, per tale intendendosi la piena proprietà dell'Azione con diritto di voto, la nuda proprietà dell'Azione con diritto di voto o l'usufrutto dell'Azione con diritto di voto (ciascuno di essi, un “**Diritto Reale Legittimante**”).

L'iscrizione è effettuata e mantenuta anche nel caso in cui le Azioni siano costituite in pegno, usufrutto o altri vincoli qualora l'intestatario conservi la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

#### **4.2 Presentazione della richiesta d'iscrizione**

Il soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante che intenda accedere al beneficio del voto maggiorato di cui all'art. 6 dello Statuto (il “**Richiedente**”) deve presentare alla Società, per il tramite dell'Intermediario presso il quale sono depositate le Azioni, un'apposita richiesta di

iscrizione nell'Elenco Speciale, specificando il numero di Azioni che intende iscrivere nell'Elenco Speciale (la “**Richiesta di Iscrizione**”). La Richiesta di Iscrizione deve essere sottoscritta dal titolare del diritto di voto inerente le Azioni che ne sono oggetto. Il modulo per la Richiesta di Iscrizione è pubblicato sul sito *internet* della Società [www.gruppoascopiave.it](http://www.gruppoascopiave.it), Sezione *Corporate Governance*.

Nel caso in cui il Richiedente sia un soggetto diverso da una persona fisica, lo stesso deve precisare nella Richiesta di Iscrizione se sia sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante finale (e della relativa catena di controllo)<sup>(1)</sup>.

Unitamente alla Richiesta di Iscrizione, l'Intermediario trasmette tramite PEC agli indirizzi [ascopiave@pec.ascocert.it](mailto:ascopiave@pec.ascocert.it) e [RegisterServices@pec.euronext.com](mailto:RegisterServices@pec.euronext.com) la comunicazione ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del Provvedimento Congiunto, attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante in relazione alle Azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale (la “**Comunicazione**”).

Non saranno prese in considerazione richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute direttamente dal soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante o comunque con modalità differenti rispetto a quanto indicato nel presente Regolamento.

#### 4.3 Iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società, ricevuta la Richiesta di Iscrizione nell'Elenco Speciale e verificata la completezza della documentazione nonché la legittimazione alla richiesta, procede all'iscrizione nell'Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario o, se precedente, entro la Record Date.

L'iscrizione potrà essere condizionata al ricevimento di ulteriori informazioni o documentazione, che la Società richiederà, anche per il tramite dell'Intermediario, al Richiedente.

La Società notifica all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale: (i) l'avvenuta iscrizione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Comunicazione completata con la data di iscrizione nell'Elenco Speciale, ovvero (ii) il rifiuto dell'iscrizione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Comunicazione completata con le motivazioni del rifiuto di iscrizione.

#### 4.4 Conseguimento del voto maggiorato

Ai sensi del paragrafo 6.7 dello Statuto, l'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima data nel tempo tra:

<sup>(1)</sup> Ai sensi dell'articolo 93 (Definizione di controllo) del TUF: “1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. 2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi”.

- (a) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o
- (b) la Record Date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

Il conseguimento del voto maggiorato sarà in ogni caso subordinato al ricevimento, da parte della Società, di una comunicazione rilasciata dall'Intermediario che attesti la titolarità del Diritto Reale Legittimante in capo al Richiedente con riferimento alla data di decorso del periodo continuativo di ventiquattro mesi dalla data della sua iscrizione nell'Elenco Speciale ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Provvedimento Congiunto (la “**Seconda Comunicazione**”).

L'Intermediario trasmette la Seconda Comunicazione alla Società, tramite PEC, agli indirizzi [ascopiave@pec.ascocert.it](mailto:ascopiave@pec.ascocert.it) e [RegisterServices@pec.euronext.com](mailto:RegisterServices@pec.euronext.com).

La Società, ricevuta la Seconda Comunicazione, verifica la legittimazione al conseguimento della maggiorazione del voto e: (i) in caso affermativo, conferma all'Intermediario – senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale – l'avvenuta attribuzione della maggiorazione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Seconda Comunicazione integrata con la data di conseguimento del voto maggiorato, ovvero (ii) in caso negativo, comunica all'Intermediario, senza indugio, il mancato conseguimento della maggiorazione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Comunicazione esplicitando le motivazioni del diniego.

## 5. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE

La Società procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco Speciale nelle seguenti circostanze:

- (a) rinuncia, totale o parziale, da parte dell'interessato al beneficio della maggiorazione del voto, restando inteso che la rinuncia sarà da intendersi irrevocabile;
- (b) comunicazione dell'interessato o dell'Intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- (c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali sia stata rinunciata, o persa in altro modo ai sensi del presente paragrafo, con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di titolarità continuativa del Diritto Reale Legittimante (non inferiore a ventiquattro mesi) secondo quanto previsto dallo Statuto.

## 5.1 Comunicazione di rinuncia

Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo – mediante comunicazione scritta alla Società – la cancellazione (totale o parziale) dall'Elenco Speciale con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato, ove maturato, o del diritto di acquisirlo, con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione dall'Elenco Speciale. La rinuncia alla maggiorazione del diritto di voto è irrevocabile fermo restando la facoltà di procedere ad una nuova iscrizione presso l'Elenco Speciale secondo i termini previsti al paragrafo 5 che precede.

La richiesta deve essere presentata attraverso l'Intermediario presso il quale sono depositate le Azioni. L'Intermediario trasmette, tramite PEC agli indirizzi [ascopiave@pec.ascocert.it](mailto:ascopiave@pec.ascocert.it) e [RegisterServices@pec.euronext.com](mailto:RegisterServices@pec.euronext.com), la comunicazione di revoca totale o parziale ai sensi all'articolo 44, comma 6, del Provvedimento Congiunto, specificando, ove possibile, i riferimenti della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione.

La Società, ricevuta la richiesta, procede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale. Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso articolo 44, comma 6, del Provvedimento Congiunto.

## 5.2 Comunicazione di perdita del diritto

Il titolare del Diritto Reale Legittimante iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare senza indugio alla Società ogni circostanza e vicenda che nei casi previsti al successivo paragrafo 6 comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, in ogni caso, entro il termine di 5 giorni di mercato aperto dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo, e, comunque, entro la Record Date, se precedente.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di Azioni interessate dalla Comunicazione, ovvero di costituzione/modifica/estinzione di vincoli sulle predette Azioni, l'Intermediario deve darne notizia alla Società, attraverso una comunicazione ai sensi dell'articolo 44, comma 6, del Provvedimento Congiunto che indichi altresì la causale specifica e, laddove disponibile, il numero della/e Comunicazione/i originaria/e.

Negli altri casi, la comunicazione alla Società, con la relativa motivazione, deve essere effettuata senza indugio dall'interessato, in ogni caso, entro il termine di 5 giorni di mercato aperto dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo, e, comunque, entro la Record Date, se precedente.

La comunicazione alla Società è trasmessa tramite PEC agli indirizzi [ascopiave@pec.ascocert.it](mailto:ascopiave@pec.ascocert.it) e [RegisterServices@pec.euronext.com](mailto:RegisterServices@pec.euronext.com).

La Società, ricevuta la comunicazione, procede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale. Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso articolo 44, comma 6, del Provvedimento Congiunto.



La Società dà segnalazione – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l’aggiornamento dell’Elenco Speciale – al competente Intermediario della cancellazione dall’Elenco Speciale o, a seconda dei casi, della perdita della maggioranza del voto, per cause diverse dalla cessione delle Azioni, tramite PEC, esplicitando la relativa motivazione.

### **5.3 Cancellazione d’ufficio**

La Società, ove abbia notizia dell’avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggioranza del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, ne dà segnalazione – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l’aggiornamento dell’Elenco Speciale – al competente Intermediario, tramite PEC, esplicitando la relativa motivazione.

## **6. CASI DI PERDITA DEL DIRITTO**

Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7, la maggioranza del diritto di voto viene meno e il soggetto viene cancellato dall’Elenco Speciale:

- (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell’Azione, restando inteso che per “cessione” si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull’Azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell’Azionista; e
- (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista *pro tempore* dall’articolo 120, comma 2, del TUF o da norme successive che lo sostituiscono in tutto o in parte.

## **7. MANTENIMENTO O ESTENSIONE DELLA MAGGIORANZA**

L’iscrizione nell’Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato se già maturato) si conserva in caso di:

- (a) successione a causa di morte a favore dell’erede e/o legatario;
- (b) fusione o scissione del titolare delle Azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo restando quanto previsto al paragrafo 6(b);
- (c) trasferimento tra società appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo);
- (d) costituzione in pegno, usufrutto o altri vincoli con conservazione del diritto di voto al debitore pignoratizio o al nudo proprietario;
- (e) trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

L’iscrizione nell’Elenco Speciale (con conseguente estensione del beneficio del voto

maggiorato se già maturato) si estende alle Azioni (le “**Nuove Azioni**”):

- (f) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell’art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le “**Azioni Originarie**”);
- (g) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto e nei termini ivi indicati;
- (h) sottoscritte dal titolare di Azioni Originarie nell’esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali Azioni nell’ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (f), (g) e (h) di cui sopra, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (1) per le Nuove Azioni spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell’iscrizione nell’Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (2) per le Nuove Azioni spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell’Elenco Speciale.

Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto dove sono depositate le Azioni, ove queste ipotesi siano notificate all’Intermediario, l’Intermediario comunica alla Società tali eventi per gli adempimenti conseguenti. A tal fine, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante dovranno presentare un’apposita richiesta di iscrizione nell’Elenco Speciale; si rimanda, per quanto applicabile, al precedente paragrafo 4. Gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l’iscrizione nell’Elenco Speciale con la stessa anzianità d’iscrizione del dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato).

## **8. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO**

### **8.1 Pubblicità dei titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno ottenuto l’iscrizione nell’Elenco Speciale**

La Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet *www.gruppoascopiave.it*, Sezione *Corporate Governance*, i dati identificativi degli aventi diritto che hanno richiesto l’iscrizione nell’Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni (comunque superiori alla soglia indicata dall’articolo 120, comma 2, del TUF) e della data di iscrizione, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la Record Date.

### **8.2 Modifica del capitale sociale**

La Società comunica al pubblico e alla Consob l’ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di Azioni che compongono il capitale, con le modalità indicate dall’articolo 85-*bis*, comma 1, del Regolamento Emittenti entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla Record Date.

## **9. ELENCO SPECIALE**

La Società ha istituito presso la sede sociale l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi i titolari del Diritto Reale Legittimante che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci. I soci possono richiedere copia delle relative annotazioni nell'Elenco Speciale a proprie spese.

Ai sensi dell'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti, l'Elenco Speciale contiene le seguenti informazioni:

- (i) i dati identificativi dei Richiedenti, con indicazione, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, se sono sottoposti a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'articolo 93 del TUF;
- (ii) il numero delle Azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi;
- (iii) la data di iscrizione.

In apposita sezione dell'Elenco Speciale sono altresì indicati:

- (iv) i dati identificativi degli Azionisti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto con indicazione, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, se sono sottoposti a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'articolo 93 del TUF;
- (v) il numero delle Azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia; e
- (vi) la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto.

## **10. COMPITI DELL'INCARICATO**

L'Incaricato ha i seguenti compiti:

- (a) monitorare l'indirizzo PEC per la comunicazione delle richieste di iscrizione/cancellazione dall'Elenco Speciale;
- (b) dare riscontro agli Intermediari e/o agli Azionisti o ai titolari del Diritto Reale Legittimante in merito alle richieste pervenute;
- (c) procedere all'aggiornamento dell'Elenco Speciale nei termini di legge e di Statuto; e
- (d) mantenere l'archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco Speciale.

## **11. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO**

Le eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche scaturenti da variazioni delle norme di legge o regolamentari, che potranno essere apportate a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne dovrà dare informativa al Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva.

Il Regolamento, dopo ogni modifica o integrazione, è pubblicato sul sito internet della Società [www.gruppoascopiave.it](http://www.gruppoascopiave.it), Sezione *Corporate Governance*.

## ALLEGATO: STRALCIO DELLO STATUTO DI ASCOPIAVE S.P.A. - ARTICOLO 6

[...]

- 6.6 *In deroga a quanto previsto al paragrafo 6.5 che precede, ciascuna azione dà diritto a due voti per azione ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:*
- (i) *il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;*
  - (ii) *la ricorrenza del presupposto sub (i) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito dalla Società secondo quanto previsto dal presente Articolo (l'“Elenco Speciale”) tramite un'apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di de-corso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate, ai sensi della normativa vigente.*
- 6.7 *L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.*
- 6.8 *La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, in cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente Articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante.*
- 6.9 *L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.*
- 6.10 *All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci, nonché le disposizioni che il Consiglio di Amministrazione renderà disponibili con apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società.*
- 6.11 *La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale – con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato – nei seguenti casi:*
- (i) *rinuncia, totale o parziale, da parte dell'interessato al beneficio della maggiorazione del voto, restando inteso che la rinuncia sarà da intendersi irrevocabile;*
  - (ii) *comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/ o del relativo diritto di voto;*

- (iii) *d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'arvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggioranza del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.*
- 6.12 *Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 6.13, la maggioranza del diritto di voto viene meno:*
- (i) *in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;*
- (ii) *in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.*
- 6.13 *La maggioranza di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato sono conservati in caso di:*
- (i) *successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;*
- (ii)  *fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto previsto al paragrafo 6.12(ii);*
- (iii) *trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;*
- (iv) *costituzione in pegno, usufrutto o altri vincoli con conservazione del diritto di voto al debitore pignoratizio o al nudo proprietario;*
- (v) *trasferimento tra società appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo).*
- 6.14 *La maggioranza di voto si estende alle azioni (le "Nuove Azioni"):*
- (i) *di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggioranza di voto (le "Azioni Originarie");*
- (ii) *spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto e nei termini ivi indicati;*
- (iii) *sottoscritte dal titolare di Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.*
- 6.15 *Nelle ipotesi sub paragrafo 6.14, le Nuove Azioni acquisiscono la maggioranza di voto (x) per le Nuove Azioni spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggioranza di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (y) per le Nuove Azioni spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggioranza di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.*
- 6.16 *La maggioranza del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, o persa in altro modo ai sensi del paragrafo 6.11 che precede, con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi.*

- 6.17 *La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.*
- 6.18 *Ai fini del presente Articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.*